

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 14/03/2022

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022.**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 14/03/2022 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 18:00, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dalla disposizione sindacale prot. N. 2646 del 26/03/2020 si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FRANCO RUBINI	P	GIULIA TESTONI	P	MATTIA POSSENTI	A
ALESSANDRO SANDRI	P	VIRGINIA LAFFI	A		
ELMINA COMANI	P	NICOLA ALBICOCCHI	P		
MANUELA NANNI	P	VITO GIOVANNI SUTERA	P		
SERGIO SALSEDO	P	SARA BOSELLI	P		
MIRKO SOLDATI	P	BRUNO BONIFACI	P		
<i>Presenti in sede 11</i>		<i>Presenti in Collegamento 0</i>		<i>Assenti 2</i>	

P= Presente in sede

C= Presente da remoto

E' presente in aula il VICE SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. MESSINO' PIETER J. per l'esercizio delle funzioni di assistenza agli organi di cui all'art. 97 Tuel n.267/2000 e s.m.i.

In qualità di SINDACO, RUBINI FRANCO, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022.

Al punto n. 2 entra il ViceSindaco Virginia Laffi.

Presenti n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 in data 04.06.2015, con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2015, è stato previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% con una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale IRPEF alle persone fisiche che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 10.000,00;

Dato atto l'aliquota ed il regolamento di cui sopra sono stati confermati di anno in anno, per ultimo con atto di c.c. n. 13 del 31/03/2021;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

Visto il D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni con la Legge 15/2022 di ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34 a mente del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2022/2024;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2024, confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo 0,8% con una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale IRPEF alle persone fisiche che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 10.000,00, dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi del D.Lgs. 360/98 art. 1 c. 4.;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 410.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12

Consiglieri votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 1 (Consigliere Bonifaci)

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa e qui integralmente confermate:

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale irpef nella misura dello 0,8% con una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale IRPEF alle persone fisiche che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 10.000,00 ed il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF così come approvato con delibera di c.c. 21/2015 e confermata di anno in anno, per ultimo con delibera di c.c. n. 13 del 31/03/2021;
2. di quantificare presuntivamente in € 410.000,00 il gettito derivante dall'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Con successiva votazione e voti identici al preliminare, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

SEDUTA DEL 14 marzo 2022

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022.
-----------------	--

SERVIZIO PROPONENTE: **Servizio Ragioneria**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data 02/03/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>F.to Luca Cecchini</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data 02/03/2022 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Luca Cecchini</i>

NOTE: _____

PROPOSTA N. 1 DEL 02/03/2022

Votazione: all'unanimità approvata immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 14/03/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Franco Rubini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pieter J. Messino'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il **24/03/2022** e vi resterà per **15** giorni consecutivi.

Lì, 24/03/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Claudia Sibani

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 14/03/2022

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 14/03/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pieter J. Messino'

È copia conforme all'originale.

Lì,